

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2016, n. 21-4312

Istituzione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 23/2008 delle Strutture temporanee: "XST016 - Gestione liquidatoria Comunita'Montane-1" e "XST017 - Gestione liquidatoria delle Comunita' Montane -2", articolazioni della Direzione A13000- Affari istituzionali e Avvocatura.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Tra i principi e le finalità enunciate dalla Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 in materia di disciplina degli uffici e del personale, assume rilievo il richiamo alla capacità di innovazione ed alla flessibilità quali elementi funzionali alla razionalizzazione delle procedure ed al migliore utilizzo delle risorse umane nell'ottica della loro piena valorizzazione e responsabilizzazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

In particolare, viene previsto che la flessibilità venga garantita, tra l'altro, da un'organizzazione che contempli l'utilizzo di agili strumenti organizzativi finalizzati principalmente alla creazione di un collegamento più efficiente tra le funzioni di programmazione e quelle di gestione con particolare riguardo all'ambito di attività di rilevanza strategica.

Nell'ottica di impostare in termini progettuali l'azione amministrativa regionale - che deriva specificamente dalla natura stessa dell'Ente, preposto in via principale, ad attività di programmazione - la L.R. 23/2008 ha quindi previsto uno schema organizzativo improntato ed orientato alla progettualità, che si articola anche mediante l'individuazione e la costituzione di strutture finalizzate alla gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale dell'Ente.

L'art. 12 della legge disciplina, in particolare, l'istituzione di "Strutture temporanee e di progetto" per lo "svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la gestione di progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della regione, anche per la sperimentazione di nuove politiche o funzioni dell'Ente".

considerato che la l.r. n. 11/2012 ha previsto il superamento delle comunità montane, disciplinando agli artt. 15 e ss. il procedimento per la liquidazione delle stesse, affidato a commissari nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale;

preso atto che i predetti commissari sono in parte decaduti per il decorso del termine previsto dal comma 9 dell'art. 15 della l.r. n. 11/2012, mentre al 31 dicembre 2016 decadranno *ope legis* quelli ancora in carica, secondo quanto disposto dal medesimo comma 9 citato, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 19/2016;

considerato che, per proseguire le gestioni liquidatorie non ultimate dai commissari incaricati già decaduti, si è provveduto, con deliberazioni della Giunta regionale n. 34-3151 del 11 aprile 2016, n. 39-3619 del 11/07/2016, n. 37-4082 e n. 38-4083 del 17/10/2016, n. 1-4123 e n. 2-4124 del 26/10/2016 a nominare dei commissari regionali tra i dirigenti in servizio presso l'Ente ed in possesso delle competenze e dell'esperienza professionale adeguate allo svolgimento di tale incarico;

stabilito nelle medesime deliberazioni che i commissari provvedono, per le comunità montane di rispettiva competenza, a completare l'attuazione dei piani di liquidazione e riparto autorizzati dalla Giunta regionale, provvedendo alla definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti, al trasferimento del personale eventualmente ancora in servizio presso la comunità montana, nonché all'adozione di tutti gli atti e all'assolvimento di tutti gli adempimenti e le incombenze connesse alla liquidazione;

tenuto altresì conto che occorre provvedere alla nomina di commissari regionali in sostituzione dei commissari che decadranno il 31 dicembre 2016, e che per le relative comunità

montane “Terre del Giarolo”, “Appennino Aleramico Obertengo”, “Alto Canavese”, “Valli Orco e Soana”, “Valchiusella”, “Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana “ non è ancora stato approvato il piano di riparto e di liquidazione e si dovrà pertanto provvedere a sviluppare e completare le attività previste dall’art. 15, comma 2, della L.R. n. 11/2012, determinare le condizioni per la definizione dei piani di liquidazione e riparto sulla base del quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, sviluppare le opportune forme di collaborazione con gli enti subentranti, dar corso alle operazioni mirate all’attuazione delle procedure di liquidazione e di riparto stesse;

constatata e confermata, dall’esperienza in tal senso maturata, la vasta complessità ed il particolare rilievo delle materie trattate e l’eterogeneità delle stesse in relazione alle iniziative da intraprendere, si è rafforzata la convinzione che sia necessario procedere ad organizzare la gestione liquidatoria regionale secondo modalità che possano anche garantire omogeneità di azione nei confronti delle comunità montane di assegnazione e rispetto al complessivo procedimento di estinzione delle stesse;

stabilito di provvedere a revocare i liquidatori regionali nominati ai sensi dell’art. 15, comma 9 della l.r. n. 11/2012 per le comunità montane riferite alle strutture temporanee in oggetto, nominando quali liquidatori i rispettivi responsabili;

considerato quanto disposto a riguardo dal verbale della Giunta regionale n. 157 del 2 novembre 2016;

valutato necessario, sulla base delle considerazioni sopra richiamate e attesa la necessità di garantire, secondo quanto previsto dalla L.R. 23/2008, le condizioni organizzative idonee per l’espletamento delle attività connesse alle funzioni predette, garantendo la gestione ottimale del processo decisionale e delle risorse umane coinvolte;

considerato, inoltre, che per la gestione di tali attività, lo strumento più idoneo sia individuabile nell’ istituzione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/2008 e dell’art 2 del provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i., di due Strutture organizzative temporanee di livello dirigenziale, alla quale attribuire risorse umane, strumentali, finanziarie per l’espletamento dei compiti sopra descritti;

ritenuto pertanto opportuno costituire le seguenti Strutture temporanee di livello dirigenziale denominate:

- XST 016 - “GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE COMUNITA MONTANE -1”
- XST 017 - “GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE COMUNITA’ MONTANE-2”

come individuate e descritte nelle schede allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che a ciascuna di esse le comunità montane sono assegnate tenendo conto delle caratteristiche e della complessità di ciascuna di esse, prevedendo, in particolare, che a ciascuna struttura siano assegnate sia comunità montane il cui processo di liquidazione è in fase di attuazione sia comunità montane per le quali deve ancora essere definito e approvato il piano di riparto;

precisato che, per quanto sopra, alla struttura XST 016- “GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE COMUNITA’ MONTANE -1”sono assegnate le seguenti comunità montane:

- “Pinerolese”,
- “Alto Tanaro Cebano Monregalese”,
- “Stura”
- “Valli di Lanzo”,

- “Terre del Giarolo”
- “Appennino Aleramico”

precisato altresì che, per quanto sopra, alla struttura “XST 017- GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE COMUNITA’ MONTANE –2” le seguenti comunità montane:

- “Valli dell’Ossola”,
 - “Verbano”
 - “Due Laghi, Cusio Mottarone”,
 - “Valli Orco e Soana”,
 - “Alto Canavese”,
- “Valchiusella, Valle Sacra, Dora Baltea”

preso atto che la struttura regionale incaricata della gestione delle attività amministrative connesse al processo di superamento delle comunità montane è individuata nella Direzione “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica”, e che sono assegnate alla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura le funzioni generali in materia di enti locali;

ritenuto pertanto opportuno incardinare le strutture di cui si tratta nella Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, valutando che tale scelta sia la più proficua ai fini dell’espletamento delle funzioni di raccordo e di coordinamento con le altre Direzioni interessate e della razionalizzazione organizzativa connessa con la necessità di garantire le opportune sinergie ed il supporto specialistico e mirato ai commissari responsabili;

stabilito di demandare alle suddette Direzioni la definizione delle modalità più opportune per garantire il coordinamento tra le reciproche funzioni e competenze, in relazione alle attività delle strutture temporanee in oggetto;

stabilito che per la completa realizzazione delle attività ascritte alle Strutture temporanee di livello dirigenziale in argomento sia necessario un periodo di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno, a far data da quella dell’effettiva decorrenza;

considerato altresì necessario prevedere che a tali Strutture temporanee vengano preposti in qualità di Responsabile, dirigenti in possesso degli specifici requisiti dettagliatamente indicati nelle schede progettuali allegate al presente provvedimento, definiti tenuto anche conto che i responsabili delle strutture temporanee saranno anche nominati commissari liquidatori delle comunità montane riferite a ciascuna di esse, e di invitare il Direttore competente in materia di Risorse umane a divulgare avviso interno di selezione rivolto al personale dirigenziale interno all’Ente, secondo le modalità individuate nei criteri approvati con la DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi;

valutato necessario prevedere che la Giunta Regionale si riserva di assegnare a ciascuna Struttura temporanea ulteriori comunità montane, attualmente in fase di procedura di liquidazione, al fine di garantire maggiore efficacia al percorso di liquidazione in essere di tutte le comunità montane e di interrelarne gli effetti derivati, in una logica di efficientamento del medesimo percorso, fermo rimanendo che ciascuna struttura temporanea non potrà avere nell’assolvimento dei compiti demandati più di sette comunità montane;

ritenuto, inoltre, data la complessità che caratterizza le Strutture temporanee in argomento, di stabilire che ai dirigenti responsabili delle sopra citate Strutture temporanee sarà corrisposto il

trattamento economico complessivo, lordo, su base annua, pari a Euro 102.847,07, comprensivo dell'importo variabile della retribuzione di risultato fino al massimo di €16.910,73;

ritenuto necessario stabilire che la data della decorrenza della piena operatività delle Strutture temporanee in argomento sia fissata in data 2 gennaio 2017 ovvero coincida con quella di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni connesse da parte dei rispettivi Responsabili, se successiva;

stabilito che con successivi provvedimenti del Direttore competente in materia di risorse umane, sentiti il responsabili delle Strutture temporanee in argomento, verranno determinate le risorse umane e strumentali e finanziarie necessarie all'operatività delle stesse;

visto l'art. 12 della l.r. 23/2008;

visto l'art. 2 del provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i.;

visti i criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla predetta DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi e vista la DGR n. 34-1291 del 23.12.2010 di recepimento dell'Accordo decentrato del 20.12.2010;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.16;

informata la competente Commissione Consiliare;

informate le Organizzazioni Sindacali;

la Giunta regionale, facendo propria la proposta di cui sopra è detto, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di istituire, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/2008 e dell'art. 2 del provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i, ed in considerazione delle motivazioni richiamate in premessa, le seguenti Strutture temporanee di livello dirigenziale:

- XST 016 - "GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE COMUNITA' MONTANE -1"
- XST 017 - "GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE COMUNITA' MONTANE -2"

come individuate e descritte nelle schede allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di assegnare alla struttura "XST016 Gestione liquidatoria delle Comunità montane-1" le Comunità montane "Pinerolese", "Alto Tanaro Cebano Monregalese", "Stura", "Valli di Lanzo", "Terre del Giarolo" e "Appennino Aleramico" e alla Struttura XS 017- Gestione liquidatoria delle Comunità montane 2" le Comunità montane "Valli dell'Ossola", "Verbano", "Due Laghi, Cusio Mottarone", "Valli Orco e Soana", "Alto Canavese" e "Valchiusella, Valle Sacra, Dora Baltea";

- di prevedere che dette Strutture organizzative temporanee di livello dirigenziale costituiscano articolazione della Direzione regionale "Affari istituzionali e Avvocatura";

-di demandare alla Direzione regionale “Affari istituzionali e Avvocatura” la definizione, in accordo con la Direzione “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica”, incaricata della gestione delle attività amministrative connesse al processo di superamento delle comunità montane, le modalità più opportune per garantire il coordinamento tra le reciproche funzioni e competenze, in relazione alle attività delle strutture temporanee in oggetto;

-di stabilire che per la completa realizzazione delle attività ascritte alle Strutture temporanee di livello dirigenziale in argomento sia necessario un periodo di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno, a far data da quella dell’effettiva decorrenza;

-di prevedere che a tali Strutture temporanee vengano preposti in qualità di Responsabile, dirigenti in possesso degli specifici requisiti dettagliatamente indicati nelle schede progettuali allegate al presente provvedimento e di invitare il Direttore competente in materia di risorse umane a divulgare avviso interno di selezione rivolto al personale dirigenziale interno all’Ente, secondo le modalità individuate nei criteri approvati con la DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi;

-di prevedere che la Giunta Regionale si riserva di assegnare a ciascuna Struttura temporanea ulteriori comunità montane, attualmente in fase di procedura di liquidazione, al fine di garantire maggiore efficacia al percorso di liquidazione in essere di tutte le comunità montane e di interrelarne gli effetti derivati, in una logica di efficientamento del medesimo percorso, fermo rimanendo che ciascuna struttura temporanea non potrà avere nell’assolvimento dei compiti demandati più di sette comunità montane;

-di prevedere che i dirigenti nominati responsabili delle strutture temporanee in argomento siano in seguito nominati liquidatori regionali delle comunità montane riferite alle rispettive strutture ai sensi dell’articolo 15, comma 9 della l.r. n. 11/2012 e di disporre la revoca dei liquidatori regionali precedentemente nominati per le medesime comunità montane;

- di stabilire che ai dirigenti responsabili delle sopra citate Strutture temporanee sarà corrisposto, il trattamento economico complessivo, lordo su base annua, pari a Euro 102.847,07, comprensivo dell’importo variabile della retribuzione di risultato fino al massimo di €16.910,73;

-di stabilire che la data della decorrenza della piena operatività delle Strutture temporanee in argomento sia fissata in data 2 gennaio 2017 ovvero coincida con quella di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni connesse da parte dei rispettivi Responsabili, se successiva.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SCHEDA PROGETTUALE STRUTTURA TEMPORANEA XST016

(art. 12 della l.r. 23/08 e art. 2 del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e smi)

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA**STRUTTURA TEMPORANEA DI LIVELLO DIRIGENZIALE DENOMINATA****“GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE COMUNITA’ MONTANE” - 1****DESCRIZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI**

- portare a compimento, l’attuazione dei piani di liquidazione e riparto autorizzati dalla Giunta regionale per le Comunità montane “Pinerolese”, “Alto Tanaro Cebano Monregalese”, “Stura”, “Valli di Lanzo”, “Terre Giarolo”, “Appennino Aleramico”, provvedendo alla definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti, al trasferimento del personale eventualmente ancora in servizio presso le comunità montane secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 21-3114 del 4 aprile 2016, nonché procedere all’adozione di tutti gli atti e all’assolvimento di tutti gli adempimenti e le incombenze connesse alla liquidazione;

- per le Comunità montane “Terre del Giarolo” e “Appennino Aleramico” sviluppare e completare le attività previste dall’art. 15, comma 2, della L.R. n. 11/2012, determinare le condizioni per la definizione dei piani di liquidazione e riparto sulla base del quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, sviluppare le opportune forme di collaborazione con gli enti subentranti, dar corso alle operazioni mirate all’attuazione delle procedure di liquidazione e di riparto stesse.

INCARDINAMENTO E RESPONSABILITA’ E DURATA DELLA STRUTTURA TEMPORANEA

La Struttura temporanea denominata “GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE COMUNITA’ MONTANE -1” è incardinata presso la Direzione “Affari istituzionali e Avvocatura”. L’incarico di responsabile della Struttura Temporanea è assegnato per la durata di un anno dalla data di piena operatività della stessa ovvero dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni connesse da parte del medesimo responsabile, se successiva. Si prevede una durata della Struttura temporanea di un anno dalla data di piena operatività della stessa ovvero dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni ad essa ascritte da parte del responsabile, se successiva.

RUOLO

Il Responsabile della Struttura temporanea è Responsabile dei procedimenti di competenza e deve garantire inoltre il coordinamento delle attività che coinvolgono le altre Direzioni regionali al fine della gestione rapida ed efficace delle iniziative già avviate o che potranno essere attivate a seguito di indicazioni dell’amministrazione regionale.

DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TEMPORANEA

Il responsabile della struttura sarà individuato, ai sensi dei criteri approvati con DGR n. 29-9649 del 22.9.09 e smi, allegato B) al provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e smi, mediante divulgazione di avviso interno di selezione destinato esclusivamente ai dirigenti del ruolo della Giunta. I requisiti richiesti sono quelli di seguito riportati:

- diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica [magistrale] nuovo ordinamento in Giurisprudenza o Economia e Commercio o equipollenti, esperienza maturata nel ruolo dirigenziale con attività in ambito giuridico, contabile e amministrativo, adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare nell'ambito della struttura temporanea, approfondita conoscenza dell'ordinamento, degli organi e delle strutture della pubblica amministrazione.
- Attitudini e capacità richieste: capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti; attitudine a gestire un sistema integrato di funzioni e relazioni, anche con soggetti esterni all'Amministrazione; capacità di analisi delle problematiche e di programmazione delle azioni finalizzate adeguandole alle finalità del progetto.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Il Direttore competente in materia di risorse umane, sentito il responsabile della struttura temporanea di che trattasi, provvederà con determinazione dirigenziale all'individuazione delle risorse umane necessarie secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Nell'ambito ed in osservanza degli indirizzi del Direttore, il Responsabile della struttura temporanea per la realizzazione del progetto:

- dirige ed organizza le specifiche attività che ad esso fanno capo, provvedendo alla programmazione del lavoro e alla verifica delle varie attività e della loro tempestiva realizzazione;
- propone al Direttore eventuali ulteriori iniziative di rilevanza strategica mirate al raggiungimento degli obiettivi generali dell'Amministrazione regionale;
- disciplina, per l'attuazione dei programmi affidati nell'ambito dei contenuti del progetto stesso, il funzionamento e l'organizzazione delle risorse assegnate;
- propone al Direttore l'implementazione della struttura di progetto con professionalità reperibili all'interno delle strutture regionali sulla base della vigente disciplina

SCHEDA PROGETTUALE STRUTTURA TEMPORANEA XST016

(art. 12 della l.r. 23/08 e art. 2 del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e smi)

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA**STRUTTURA TEMPORANEA DI LIVELLO DIRIGENZIALE DENOMINATA****“GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE COMUNITA’ MONTANE” - 2****DESCRIZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI**

- portare a compimento l'attuazione dei piani di liquidazione e riparto autorizzati dalla Giunta regionale per le Comunità montane “Valli Ossola”, “Verbano” e “Due Laghi, Cusio Mottarone”, “Valli Orco e Soana”, “Alto Canavese”, “Valchiusella, Valle Sacra, Dora Baltea”, provvedendo alla definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti, al trasferimento del personale eventualmente ancora in servizio presso le comunità montane secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 21-3114 del 4 aprile 2016, nonché all'adozione di tutti gli atti e all'assolvimento di tutti gli adempimenti e le incombenze connesse alla liquidazione;

- per le Comunità montane “Valli Orco e Soana”, “Alto Canavese”, “Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea” sviluppare e completare le attività previste dall'art. 15, comma 2, della L.R. n. 11/2012, determinare le condizioni per la definizione dei piani di liquidazione e riparto sulla base del quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, sviluppare le opportune forme di collaborazione con gli enti subentranti, dar corso alle operazioni mirate all'attuazione delle procedure di liquidazione e di riparto stesse.

INCARDINAMENTO E RESPONSABILITA’ E DURATA DELLA STRUTTURA TEMPORANEA

La Struttura temporanea denominata “GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE COMUNITA’ MONTANE - 2” è incardinata presso la Direzione “Affari Istituzionali e Avvocatura”. L'incarico di responsabile della Struttura Temporanea è assegnato per la durata di un anno dalla data di piena operatività della stessa ovvero dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni connesse da parte del medesimo responsabile, se successiva. Si prevede una durata della Struttura temporanea di **un anno** dalla data di piena operatività della stessa ovvero dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni ad essa ascritte da parte del responsabile, se successiva.

RUOLO

Il Responsabile della Struttura temporanea è Responsabile dei procedimenti di competenza e deve garantire inoltre il coordinamento delle attività che coinvolgono le altre Direzioni regionali al fine della gestione rapida ed efficace delle iniziative già avviate o che potranno essere attivate a seguito di indicazioni dell'amministrazione regionale.

DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TEMPORANEA

Il responsabile della struttura sarà individuato, ai sensi dei criteri approvati con DGR n. 29-9649 del 22.9.09 e smi, allegato B) al provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e smi, mediante divulgazione di avviso interno di selezione destinato esclusivamente ai dirigenti del ruolo della Giunta. I requisiti richiesti sono quelli di seguito riportati:

- diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica [magistrale] nuovo ordinamento in Giurisprudenza o Economia e Commercio o equipollenti, esperienza maturata nel ruolo dirigenziale con attività in ambito giuridico, contabile e amministrativo, adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare nell'ambito della struttura temporanea, approfondita conoscenza dell'ordinamento, degli organi e delle strutture della pubblica amministrazione.
- attitudini e capacità richieste: capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti; attitudine a gestire un sistema integrato di funzioni e relazioni, anche con soggetti esterni all'Amministrazione; capacità di analisi delle problematiche e di programmazione delle azioni finalizzate adeguandole alle finalità del progetto.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Il Direttore competente in materia di risorse umane, sentito il responsabile della struttura temporanea di che trattasi, provvederà con determinazione dirigenziale all'individuazione delle risorse umane necessarie secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Nell'ambito ed in osservanza degli indirizzi del Direttore, il Responsabile della struttura temporanea per la realizzazione del progetto:

- dirige ed organizza le specifiche attività che ad esso fanno capo, provvedendo alla programmazione del lavoro e alla verifica delle varie attività e della loro tempestiva realizzazione;
- propone al Direttore eventuali ulteriori iniziative di rilevanza strategica mirate al raggiungimento degli obiettivi generali dell'Amministrazione regionale;
- disciplina, per l'attuazione dei programmi affidati nell'ambito dei contenuti del progetto stesso, il funzionamento e l'organizzazione delle risorse assegnate;
- propone al Direttore l'implementazione della struttura di progetto con professionalità reperibili all'interno delle strutture regionali sulla base della vigente disciplina